


L'IMPRESA AGRICOLA

Le attività agricole principali

IL CD. TRIANGOLO

- Il vertice: l'art. 2082 c.c. che definisce imprenditore «*chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi*»;
- Primo angolo: l'art. 2135 c.c. che definisce le attività proprie dell'imprenditore agricolo;
- Secondo angolo: l'art. 2195 c.c. che definisce l'imprenditore commerciale in chiave descrittiva e residuale, quale soggetto che svolge una delle attività elencate (l'attività bancaria, industriale, assicurativa, l'attività del negoziante, l'attività di trasporto e le attività ausiliarie delle precedenti).

Ne consegue che può ritenersi imprenditore agricolo quel soggetto che, nel rispetto dei requisiti indicati nell'art. 2082, svolge una delle attività di cui all'art. 2135 (terzo angolo)



«E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse»

Art. 2135 comma 1 c.c.

IL CONCETTO GIURIDICO DI IMPRESA

Un soggetto è imprenditore:

- quando esercita un'attività economica: l'economicità si ravvisa nella tendenza al profitto ed al guadagno;
- organizzata: l'organizzazione consiste nella combinazione dei fattori produttivi del capitale e del lavoro;
- in modo professionale: professionalità sta all'opposto di occasionalità. Non occorrono titoli per essere imprenditori, bensì occorre che l'attività economica sia svolta con continuità. La continuità a sua volta non richiede l'esclusività, ben potendo l'imprenditore agricolo svolgere altre attività;
- indirizzata verso la produzione o lo scambio di beni o di servizi: non vi è attività di impresa che non si concluda con l'immissione nel mercato dei beni o servizi prodotti



L'IMPRENDITORE AGRICOLO E' UN IMPRENDITORE IN SENSO TECNICO?

Nella originaria formulazione dell'art. 2135 c.c. vi erano dei dubbi, tanto è vero che la dottrina ricorreva all'art. 2082 c.c. per accertarsi se un operatore agricolo fosse in concreto anche un imprenditore.

Il nuovo contesto normativo non lascia adito a dubbi: l'imprenditore agricolo è imprenditore in senso tecnico, come attestato dalla stessa legge delega che ha modificato l'art. 2135 c.c., intitolata "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati"; nonché, **dall'art. 4 D. Lgs. 228/2001** che consente agli imprenditori agricoli di vendere direttamente i propri prodotti su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico (dopo averne dato comunicazione al Sindaco) senza per questo cadere sotto la disciplina del commercio.



LE ATTIVITA' AGRICOLE PRINCIPALI - la coltivazione del fondo -

Si tratta della cura degli esseri vegetali, che ha dato adito a numerosi quesiti giuridici:

- La nozione di fondo: identificando il fondo con la terra, a rigore chi produce pomodori in serra non può essere imprenditore agricolo. L'agronomia identifica il fondo non nella terra bensì nelle piante;
- La raccolta di frutti: non rappresenta una cura dei vegetali e pertanto deve escludersi dalla nozione in esame.

I dubbi sono stati risolti in parte in via interpretativa da parte della Corte di Cassazione ed in parte in via legislativa tramite il co. 2 dell'art. 2135 c.c.

LE ATTIVITA' AGRICOLE PRINCIPALI

- la selvicoltura -

Si tratta della cura del bosco, ossia una coltivazione del fondo caratterizzata dallo specifico prodotto ottenuto, che consiste principalmente nel legno, nonché dai ritmi produttivi più lenti rispetto a quelli propri degli altri vegetali.

Date le funzioni del bosco, che garantisce la salvezza del suolo, la purezza dell'aria e la conformazione del paesaggio, **la selvicoltura involge interessi superindividuali**. Difatti i boschi possono essere soggetti a vincoli idrogeologici di conservazione e di ricostituzione.

Normativa di riferimento: **il D. Lgs. 34/2018 che ha abrogato il precedente D. Lgs. 227/2001.**

Da notare:

- l'art. 10 del D. Lgs. 34/2019: equipara agli imprenditori agricoli le cooperative che svolgono servizi e opere di carattere forestale;
- La normativa esclude dalla definizione di bosco i cd. impianti di arboricoltura da legno che rientrano nella coltivazione del fondo, trattandosi di coltivazione di alberi in terreni in origine non boscati, al solo fine della produzione di legno.

LE ATTIVITA' AGRICOLE PRINCIPALI

- l'allevamento di animali -

Nella precedente versione si parlava di **BESTIAME** e non di animali, involgendo il problema di comprendere quali essere animali potessero essere allevati. Si riteneva che il bestiame in senso stretto fosse costituito soltanto dagli animali che erano di ausilio all'uomo nella coltivazione del fondo (equini, caprini, bovini ed ovini), mentre l'allevamento degli altri (cd. animali di bassa corte) non si riteneva riconducibile alle attività agricole primarie.

Modifica normativa: il D. Lgs. 228/2001

Ma qualsiasi animale?? La dottrina prevalente utilizza il cd. criterio sociologico ed annovera tra gli animali il cui allevamento è idoneo a realizzare un'attività primaria quelli che tradizionalmente sono stati oggetto di allevamento da parte dell'uomo. Si escludono pertanto gatti, visoni, volpi, scimmie, serpenti.

Segue...

L'allevamento e la cattura di pesci

Occorre operare una distinzione:

- L'acquacoltore è un vero e proprio agricoltore poiché la sua attività giuridica consiste nella cura, nell'allevamento dei pesci: nei suoi confronti trova applicazione il decreto 228;
- Il D. 226 è intitolato all'orientamento ed alla modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, ma si ritiene che esso faccia riferimento alla cattura dei pesci, ossia alla pesca.

La pesca non è stata mai considerata in modo unitario rispetto all'agricoltura da parte del Legislatore, fino a quanto l'UE ha compreso i prodotti della pesca tra i prodotti agricoli. **Ne è conseguita la necessità di operare quantomeno una equiparazione dell'imprenditore ittico all'imprenditore agricolo (Art. 4 D. Lgs. 4/2012).**



«Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine».

Art. 2135 comma 2 c.c.

IL CRITERIO DEL CICLO BIOLOGICO

Si tratta di un canone ermeneutico introdotto con la novella del 2001, al fine di risolvere i casi dubbi di comprensione o meno di un'attività all'interno dell'alveo dell'art. 2135 c.c. ossia entro le attività agricole principali.

- Con riferimento alla coltivazione del fondo, assume rilievo l'inciso “**possono utilizzare il fondo**”: oggi si ritiene pacificamente che attività come la serricoltura, la vivaistica, la produzione di semi e radici, rientrino a pieno titolo nell'art. 2135 co. 1 c.c. L'utilizzazione effettiva di un fondo non assume rilievo, poiché conta esclusivamente la possibilità che l'attività, esercitata in concreto fuori terra, si svolga in terra.
- Con riferimento alla selvicoltura, **la necessità della cura** degli essere vegetali esclude in modo netto dal novero delle attività agricole principali alcune attività che sovente si realizzano nei boschi, quali la cattura degli animali e la raccolta di frutti spontanei.
- Con riferimento all'allevamento, rileva **la nozione stessa di ciclo biologico**, che consente di annoverare tra le attività agricole principali solo quella cura degli animali che si sia sostanziata nella cura di almeno una fase essenziale del ciclo biologico dell'animale.

Segue . . .

- ▶ La cura del ciclo biologico si realizza soltanto quando **si opera intervenendo nello sviluppo stesso degli essere vegetali ed animali**;
- ▶ Non occorre la cura dell'intero ciclo biologico, essendo sufficiente la cura di una **fase essenziale dello stesso**. Non si ritiene tale, ad es., l'attività di cura di un animale nella immediatezza della macellazione (cd. macello differito);
- ▶ **Il fondo rustico non costituisce più un elemento essenziale dell'attività agricola**, ben potendo essere considerata tale l'attività che in potenza potrebbe svolgersi su un terreno ma in concreto utilizza altre modalità operative.

MATERIALE DIDATTICO DI SUPPORTO

- Decreti di riordino: 226/2001 (pesca), 34/2018 (foreste), 228/2001 (agricoltura).
- TUIR art. 32 (reddito agrario), D.M. 17.06.2011 (elenco beni per le attività connesse), D.L. 69/2013 art. 30 bis (degustazione prodotti presso aziende agricole), L. 126/1985 (funghicoltura), Risoluz. Agenzia delle Entrate 20/2006 (trattamento fiscale della funghicoltura).
- Cass. Civ. Sez. Un. 14.04.2011 n. 8486 (prelazione del silvicoltore).
- Leggi regionali 66/2012 e 34/2006 (raccolta di tartufi e funghi e tabellazione).
- D. Lgt. 575/1945 e L.R. Abruzzo 6/2008 (disciplina degli alberi di ulivo).
- L. 349/1993 (attività cinotecnica), TAR Abruzzo 745/2004 (imprenditoria agricola e attività di allevamento e pensione per cani), L. 313/2004 (apicoltura), Ordinanza Sindaco di Massa 91/2009 (protezione dell'ape ligustica ed istituzione di zone di rispetto).